

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

FATTO

Il ricorrente deduce:

- di essere titolare di alcuni buoni fruttiferi emessi dall'intermediario resistente, di cui tre emessi in data 12.12.1987, due in data 29.12.1988 e altri due, rispettivamente, in data 26.2.1990 e 13.6.1991, tutti dell'importo di 100.000 lire;
- di avere contestato, con lettere del 23.6.2020, le liquidazioni effettuate (quanto ai cinque buoni già incassati) e da effettuarsi (per gli altri due non ancora rimborsati) sulla base dei rendimenti previsti dalla serie "Q", senza tenere conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli;
- che, in particolare: a) sui primi tre buoni risultano apposti i timbri modificativi della serie (da "P" a "P/Q") e degli interessi per i primi vent'anni, illeggibili; b) su altri due buoni non sono stati apposti timbri modificativi della serie; c) per gli ultimi buoni, i timbri modificativi della serie (da "P" a "P/Q") sono relativi soltanto agli interessi per i primi vent'anni;
- che, come già riconosciuto dalla giurisprudenza dell'Arbitro, l'apposizione di un timbro illeggibile equivale alla sua mancanza, essendo inidoneo ad assolvere alla funzione che gli è propria, *"e cioè quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione"*



dell'affidamento del suo prenditore”;

- che di conseguenza, nel caso di specie, le condizioni previste sul retro dei titoli o con timbri illeggibili o senza timbri devono prevalere sui rendimenti previsti per la serie “P”, sicché l'importo da liquidarsi al termine dei primi venti anni è pari a 473,09 euro, al netto delle imposte;

- che inoltre, per quanto riguarda il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno per tutti i buoni oggetto del ricorso, la medesima giurisprudenza ha riconosciuto il diritto del cliente a vedersi applicate le condizioni originarie, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero.

Su queste premesse, il ricorrente chiede di *“accertare e dichiarare [l'intermediario resistente] tenuta ad applicare ai buoni per cui è causa i tassi di interesse così come precisati nella premessa del presente atto; conseguentemente, condannare al pagamento degli importi dovuti come sopra quantificati, o nella diversa somma che risulterà di giustizia, detratte le somme già rimborsate in relazione ai buoni già incassati, oltre interessi legali su queste ultime somme dalla data del reclamo al saldo, al netto delle ritenute fiscali, ed oltre al rimborso della somma di 20,00 euro versata alla presentazione del ricorso e di un ulteriore contributo alle spese della presente procedura che si indica in 320,00 euro, da liquidarsi anche in via equitativa”*.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro sulla domanda volta a contestare vizi genetici sorti al momento della sottoscrizione dei buoni, avvenuta *ante* 1.1.2009;

- l'incompetenza per materia dell'Arbitro, chiamato a pronunciarsi su prodotti del risparmio che, siccome sottratti all'applicazione del titolo VI, capo I, del T.U.B., non sono riconducibili al *genus* delle operazioni bancarie e finanziarie;

- nel merito, che il d.m. del 13.6.1986, istitutivo della serie “Q”, rimanda la determinazione dei saggi di interesse alle tabelle allegate, le quali prevedono saggi di interesse crescenti per i primi quattro scaglioni quinquennali di vita del buono (8%, 9%, 10,50% e 12%) da applicarsi secondo il criterio dell'interesse composto, mentre per l'ultima decade prevedono il tasso relativo all'ultimo scaglione (12%) da applicarsi secondo il criterio dell'interesse semplice;

- che, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m., sui moduli dei buoni della serie “P” deve essere apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P” – un timbro sulla parte posteriore recante soltanto la misura dei “nuovi tassi”;

- che, pertanto, nessun valore deve essere attribuito all'importo in lire indicato per l'ultimo decennio, in quanto esso è il risultato dell'applicazione dei “tassi” della precedente serie “P”, ora soppiantati da quelli della serie “Q”;

- di avere quindi legittimamente corrisposto, fino al 20° anno, gli interessi calcolati con capitalizzazione ai tassi indicati dal citato d.m. (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal d.m. – per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%;

- che il ricorrente ha richiesto, invece, che gli siano corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie “Q” e, per il periodo dal 21° al 30° anno, gli interessi della precedente serie “P”, giungendo così ad una soluzione “ibrida” giudicata “aberrante” dal



Ministero dell'Economia e della Finanze con la nota prot. n. DT 12768 del 15.2.2018;

- che, pertanto, nessun affidamento incolpevole può essere invocato dal ricorrente, in quanto, da un lato, il rendimento della nuova serie di buoni fruttiferi era indicato nella tabella allegata al menzionato d.m., pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dall'altro lo stesso avrebbe dovuto essere consapevole di sottoscrivere buoni della nuova serie "Q" e dei relativi rendimenti, come indicato dai timbri apposti conformemente alle prescrizioni ministeriali.

DIRITTO

Riguardo ai tre buoni emessi in data 2.12.1987, si osserva che: a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P» solo in alto a sinistra, mentre in basso a destra è rinvenibile la stampigliatura della serie originaria «P»; b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno ed una indicazione di sintesi sui successivi dieci; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, che il ricorrente segnala come illeggibile, che dovrebbe indicare percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

Riguardo ai due buoni emessi in data 29.12.1988, si osserva che: a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P» solo in alto a sinistra; mentre in basso a destra è rinvenibile la stampigliatura della serie originaria «P»; b) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci, sulla quale, come segnalato dal ricorrente, non risulta apposto alcun timbro modificativo.

Riguardo ai due buoni emessi, rispettivamente, in data 26.2.1990 e 13.6.1991, si osserva che: a) sul fronte è stata apposta, mediante timbro, la dicitura "serie Q/P"; b) sono stati utilizzati moduli cartacei della serie «P», contenenti, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno ed una indicazione di sintesi sui successivi dieci; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni.

Le eccezioni preliminari di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso non hanno fondamento, in considerazione dei noti e consolidati orientamenti dell'Arbitro.

Da una parte, infatti, l'Arbitro è competente a decidere perché il comportamento della cui legittimità si controverte, vale a dire la liquidazione dei buoni fruttiferi, è successivo all'1.1.2009, e la parte ricorrente contesta la conformità al regolamento contrattuale della liquidazione eseguita dall'intermediario. Sul punto si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 5676/2013.

Dall'altra parte, l'Arbitro è competente per materia perché le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* prevedono la sua competenza per le *"controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari"* ad eccezione di quelle *"attinenti ai servizi ed alle attività di investimento ed alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23 co. 4 del T.U.F."* (sez. I, § 4). Tale disposizione stabilisce che il titolo VI del T.U.B. non si applica al collocamento di prodotti finanziari. L'art. 1 co. 1 lett. u) del T.U.F. esclude dal novero dei prodotti finanziari *"i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari"*. E i buoni oggetto del ricorso non possono essere qualificati come strumenti finanziari perché non sono destinati alla negoziazione sui mercati.



Le Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari *“si applica[no], oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario”* (sez. I, § 1). Sussiste quindi la competenza per materia dell'Arbitro nelle controversie aventi ad oggetto tali titoli (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 5676/2013).

Inoltre, *“l'incompetenza dell'ABF ad occuparsi della materia tributaria non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi ... là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tale caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”* (Collegio Coordinamento ABF, decisione n. 6142/2020).

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio riguarda le condizioni di rimborso dei buoni oggetto del ricorso essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie “P” quando risultavano in collocamento i buoni della serie “Q”. A seguito dell'emanazione del d.m. Tesoro del 13.6.1986, infatti, i tassi di tutte le serie precedenti erano stati convertiti ai tassi della serie “Q”, a decorrere dall'1.1.1987.

I buoni oggetto del ricorso risultano essere stati emessi in epoca successiva all'emanazione del predetto d.m. e, dunque, in un momento in cui la serie “P” non era più in corso.

Sui due buoni emessi, rispettivamente, in data 26.2.1990 e 13.6.1991 è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti unicamente dal 1° al 20° anno.

Con riferimento agli altri buoni, e cioè i tre buoni emessi in data 2.12.1987 e i due buoni emessi in data 29.12.1988, il ricorrente sostiene che, in considerazione, nel primo caso, dell'illeggibilità dei timbri modificativi dei tassi e, nel secondo caso, della loro totale mancanza, il rendimento da applicarsi per l'intero trentennio di durata del buono dovrebbe essere quello della serie originaria di appartenenza, ossia della serie “P”. Questo, in effetti, è l'orientamento pressoché unanime dei Collegi ABF in caso di assenza di timbri, cui si ritiene equiparabile l'ipotesi in cui gli stessi, pur presenti, siano totalmente illeggibili (cfr. decisione di questo Collegio n. 22451/2020).

Il citato d.m., recante *“Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”*, agli artt. 4 e 5, ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie “P” purché con l'apposizione di *“due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie “Q/P”; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 6142/2020, è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/2019 e 13979/2007, ha confermato la posizione espressa con la propria precedente decisione n. 5674/2013, affermando il seguente principio di diritto: *“a) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della pubblica autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli; b) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o*



successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

In motivazione, il Collegio di Coordinamento ha così precisato: *“assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del d.m. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020). ... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al buono della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.*

In relazione alla questione del possibile regime “ibrido” che si verrebbe così ad instaurare, la decisione del Collegio di Coordinamento precisa che, *“in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie “Q” per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie “P” per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”.*

In applicazione del principio di diritto come sopra enunciato dal Collegio di Coordinamento, il ricorso deve pertanto essere accolto, con riconoscimento in favore della parte ricorrente del rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni oggetto del ricorso, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, quanto ai due buoni emessi, rispettivamente, in data 26.2.1990 e 13.6.1991; nonché dei rendimenti della serie originaria di appartenenza, ossia della serie “P”, da applicarsi per l'intero trentennio di durata dei buoni, quanto agli altri buoni, e cioè ai tre buoni emessi in data 2.12.1987 ed ai due buoni emessi in data 29.12.1988, non risultando che sia stato creato un affidamento su tassi diversi da quelli propri del titolo.

Sugli importi come sopra dovuti vanno applicati gli interessi legali dalla data del reclamo sino al saldo, come stabilito dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 5304/2013.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI